

**Abstract.** *L'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) attribuisce la competenza a pronunciarsi sulle controversie sorte in merito ad un contratto tra consumatore e professionista al giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Tale regola del cd. foro esclusivo del consumatore non può subire deroghe neanche nell'ipotesi di cumulo soggettivo delle domande giudiziali.*

\* \* \* \* \*

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Perugia - Sezione Seconda civile**

in composizione monocratica, in persona del giudice G.M. all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) /2013 r.g.

promossa da

A. F.F., rappresentato e difeso dall'avv. M.L. e dell'avv. A.T., giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Via (...) (...) presso l'avv. M.L.

OPPONENTE

nei confronti di

ASSOCIAZIONE S.I.F., in persona della presidente S.C., rappresentata e difesa dall'avv. S.T., giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto ed elettivamente domiciliato in (...), via (...) n. (...) presso il predetto difensore

OPPOSTA

e nei confronti di

N.C., rappresentato e difeso dall'avv. A.L. G. ed elettivamente domiciliato in via (...) n. (...) presso il predetto difensore

TERZO CHIAMATO

e nei confronti di

U.C., rappresentato e difeso dall'avv. S.T., giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in (...), via (...) n. (...) presso il predetto difensore

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DDIRITTO**

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art 118 disp. att c.p.c., come novellati dalla l. n. 69 del 2009 del 18.6.2009)

Con atto di citazione notificato in data 29.7.2013 e 11.8.2013 (rispettivamente per il notificante e per il notificato), A. F.F. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...) /2013 con cui il tribunale di Perugia, sez. distaccata di Foligno, gli aveva ingiunto - su ricorso dell'associazione sportiva "S.I. F." (nel prosieguo anche SIF) - il pagamento della somma di € 9.175,43 (oltre accessori e spese legali), a titolo di corrispettivo dello stallaggio del cavallo di nome T., di rimborso delle spese di cure veterinarie e mascalcia sostenute per il medesimo animale e di pagamento della quota associativa, crediti tutti maturati nel periodo settembre 2011-marzo 2013.

L'opponente deduceva:

- l'incompetenza per territorio del giudice adito, dovendo trovare applicazione il foro esclusivo del consumatore;
- la nullità della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso monitorio, attesa l'illeggibilità della sottoscrizione, in alcun modo riconducibile all'associazione "S.I.F." ed alla sua rappresentante legale;
- l'inesistenza del rapporto associativo, non essendo egli mai entrato a far parte dell'associazione opposta;
- l'inesistenza del contratto di stallaggio, in quanto non sottoscritto dalla presidente dell'associazione sportiva opposta;
- che la misura del corrispettivo dello stallaggio andava individuata nella minor somma di € 150,00 mensili e non di € 300,00 mensili come invece richiesto dalla opposta, la quale però – a suo dire – non aveva tenuto conto del fatto che il contratto era stato stipulato per il ricovero di due cavalli con pattuizione di un prezzo complessivo e non per singolo animale;
- l'inesistenza dell'obbligo di rimborso delle spese veterinarie e di mascalcia, trattandosi di servizi mai richiesti, né autorizzati da esso opponente;
- che il corrispettivo dello stallaggio del cavallo T. doveva essere pagato dal sig. N.C., al quale egli aveva concesso l'utilizzo esclusivo del cavallo in cambio dell'obbligo di sostenere i costi di ricovero e mantenimento dell'animale, compresi quelli per spese veterinarie e mascalcia (cd. contratto di fida);
- che l'associazione opposta aveva illegittimamente utilizzato il cavallo T., consentendone la monta da parte di terzi, e che nel corso di tale attività il cavallo si era infortunato;
- che egli aveva versato a R.C. la somma di € 8.060,00 per l'acquisto di un altro cavallo, poi non perfezionatosi, senza che tuttavia venisse mai restituita la detta somma;
- che aveva altresì versato a U.C. la somma di € 2.500,00 per l'acquisto del diritto di comproprietà sul cavallo O., poi trasferito ad altro maneggio e da lui non più utilizzato.

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'associazione opposta al risarcimento dei danni provocatigli mediante l'illegittimo utilizzo del cavallo; in subordine, chiedeva che il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'associazione fosse compensato con il credito ingiunto.

Sempre in via riconvenzionale chiedeva che l'opposta associazione fosse condannata alla restituzione della somma di € 8.060,00 versata a R.C. e della somma di € 2.500,00 versata ad U.C.

Conveniva inoltre direttamente in giudizio - senza attendere l'autorizzazione del giudice, che pure aveva richiesto in citazione - N.C., nei confronti del quale declinava la legittimazione passiva della domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di stallaggio e di rimborso delle spese veterinarie e di mascalcia e nei confronti del quale proponeva comunque azione di regresso in forza del contratto di fida.

Analogamente conveniva direttamente in giudizio - senza attendere l'autorizzazione del giudice, che pure aveva richiesto in citazione - U.C., proponendo nei suoi confronti domanda di restituzione della somma di € 8.060,00.

All'udienza di prima comparizione si costituiva l'associazione opposta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione delle somme versate a R. e U. C.

Si costituiva altresì N.C., negando di aver stipulato con il F.F. un contratto di fida del cavallo T., in relazione al quale aveva piuttosto concluso un contratto di mezza fida che aveva comunque avuto termine nel settembre 2011.

Si costituiva, infine, U.C. chiedendo di essere estromesso dal giudizio, alla luce dell'irritualità e inammissibilità della chiamata di terzo effettuata dall'opponente.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente deve darsi atto che con provvedimento depositato il 18.9.2013 (alla cui motivazione si rinvia) era stata autorizzata da questo tribunale solamente la chiamata in causa di N.C. e non anche quella di U.C., ritenendo l'insussistenza di ragioni di connessione tra l'oggetto del presente giudizio e la domanda che l'opponente intendeva svolgere nei confronti del terzo U.C.

Deve quindi dichiararsi la nullità della chiamata di U.C., non autorizzata, che va conseguentemente estromesso dal presente giudizio, in quanto ad esso estraneo *ab origine*. Ancora in via preliminare di rito deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dall'associazione opposta, in quanto dall'intestazione del ricorso monitorio, al margine del quale è stata rilasciato il detto mandato alle liti, emerge chiaramente l'identità sia della parte ricorrente (associazione sportiva "S.I.F."), sia della sua legale rappresentante (la presidente S.C.), sicché è agevole ricondurre la sottoscrizione del mandato alla predetta legale rappresentante, senza che residui alcun margine di indeterminatezza (cfr. Cass. 16582/2005; 10963/2004).

Oggetto del presente giudizio, anche alla luce del chiarimento innanzi operato circa la posizione di U.C., sono le seguenti domande:

- 1) domanda di pagamento del corrispettivo dello stallaggio del cavallo T. per il periodo settembre 2011-marzo 2013 proposta dalla SIF con ricorso monitorio nei confronti di A.F. F.;
- 2) domanda di rimborso delle spese veterinarie e di mascalcia sostenute dall'associazione sportiva nel medesimo periodo in favore del predetto animale, che deve intendersi esercitata - in assenza di allegazioni in ordine ad una fonte negoziale - ai sensi dell'art. 2031 cc. (azionata con ricorso monitorio);
- 3) domanda di pagamento della quota associativa per il periodo settembre 2011-marzo 2013 (azionata con ricorso monitorio);
- 4) domanda di risarcimento del danno cagionato dall'indebito utilizzo del cavallo T. da parte dell'associazione sportiva (proposta in via riconvenzionale dal F.F.);
- 5) domanda di restituzione della somma di € 8.060,00 e della somma di € 2.500,00 avanzata in via riconvenzionale dal F.F. nei confronti dell'associazione sportiva;
- 6) azione di regresso esercitata da A. F.F. nei confronti di N.C. in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo dello stallaggio richiesto dalla SIF con ricorso monitorio.

## **I. DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLO STALLAGGIO.**

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dall'opponente, deducendo l'applicabilità del cd. criterio del foro del consumatore.

L'eccezione è fondata.

Va innanzitutto premesso che il cumulo soggettivo di domande (realizzatosi nel caso di specie mediante la proposizione con unico ricorso di domande monitorie aventi titoli distinti) è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, quale quello del consumatore (cass. 5705/2014).

La suddetta connessione non vale quindi a fondare la competenza di questo tribunale, che dovrà valutarsi sulla base delle regole che disciplinano il foro speciale del consumatore.

Ai sensi dell'art. 33, comma II lett. u) del cd. codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005), tutte le controversie inerenti a qualsivoglia contratto concluso da un professionista con un consumatore appartengono alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Le definizioni di consumatore e di professionista sono dettate dal medesimo codice del consumo (art. 18. comma I lett. a) in base al quale si intende per consumatore “qualsiasi persona fisica o giuridica che [...] agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” e si intende viceversa per professionista “qualsiasi persona fisica o giuridica che [...] agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.

È evidente la qualifica di consumatore del F.F., essendo indiscusso che nella stipula del contratto di stallaggio egli, di professione avvocato, agisse per scopi estranei alla sua attività professionale.

Deve altresì riconoscersi la qualifica di professionista associazione sportiva.

Il legislatore infatti parla genericamente di persone fisiche o giuridiche, così consentendo di riconoscere la qualifica di professionista a tutti i soggetti giuridici, siano essi pubblici o privati, collettivi o individuali (per il riconoscimento della qualifica di professionista ad una associazione, cfr. Cass. 6996/2006).

Al fine della qualificazione come professionista è dunque necessario e sufficiente che l'attività nell'esercizio della quale viene concluso il contratto abbia natura economica, sia svolta in modo non occasionale e sia esercitata con una certa organizzazione.

Nel caso di specie, è certo che l'attività di stallaggio ha natura economica, in quanto ben suscettibile di valutazione patrimoniale sulla base del corrispettivo fissato per la sua prestazione.

Altrettanto indubbio è che l'attività di stallaggio viene svolta dalla SIF in modo non occasionale, come risulta dall'utilizzo di un formulario prestampato per la stipula del contratto e dalle allegazioni della stessa parte opposta, la quale a pag. 3 della comparsa di risposta (al fine di provare che il corrispettivo di € 300,00 mensili doveva ritenersi pattuito per ogni singolo cavallo) riconosce di aver sottoscritto contratti di stallaggio con diversi soci sempre per un corrispettivo mensile di € 300,00 successivamente elevato a € 350,00.

Infine deve “ritenersi” sussistente anche il requisito dell'organizzazione, in quanto la prestazione dell'attività di ricovero dei cavalli richiede certamente oltre all'approntamento di una struttura fissa (i *box* e gli altri fabbricati in cui conservare il foraggio e quant'altro necessario alla cura degli animali), la stipula di contratti di acquisto di quanto necessario all'alimentazione, nonché l'assunzione di dipendenti che provvedano alla pulizia e cura degli animali.

Conclusivamente appaiono sussistenti tutti i requisiti necessari per ritenere che la SIF nella stipula del contratto di stallaggio per cui è causa abbia agito in qualità di professionista.

Non convince del contrario l'osservazione difensiva, formulata dall'opposta, secondo cui essendo il F.F. un socio della SIF e rientrando l'attività in questione tra quelle istituzionali dell'associazione, il contratto in esame andrebbe ricondotto all'alveo dei rapporti tra associazione e associati e non a quello dei contratti tra professionista e consumatore.

In proposito si osserva innanzitutto che il contratto di stallaggio è distinto e separato dal contratto di associazione e la circostanza che sia stato stipulato con un soggetto socio non vale a cancellare siffatta autonomia.

In secondo luogo deve rilevarsi che non corrisponde al vero la circostanza che la stipula di contratti di stallaggio rientra nell'attività istituzionale dell'associazione, in quanto essa ha piuttosto il diverso scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre (cfr. art. 2 dello statuto prodotto in allegato alla memoria *ex* art. 183 VI comma n. 2 della SIF), sicché deve ritenersi che l'attività di stallaggio costituisce attività commerciale che si affianca a quella istituzionale.

Conclusivamente deve ritenersi applicabile il cd. foro del consumatore ed essendo incontestato che l'ingiunto A. F.F. è residente in Roma, deve dichiararsi l'incompetenza del tribunale di Perugia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma, il decreto opposto, nullo in quanto emesso da giudice incompetente, va conseguentemente revocato.

La devoluzione al Tribunale di Roma della domanda relativa al compenso per lo stallaggio comporta la devoluzione al medesimo tribunale della domanda di regresso esercitata dall'opponente nei confronti di N.C.

Ed infatti tra le dette domande sussiste un vincolo di subordinazione - atteso che l'azione di regresso presuppone l'accoglimento dell'azione di condanna — che determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale.

Possono invece esaminarsi le altre domande oggetto del presente giudizio (ad eccezione della domanda di regresso) in relazione alle quali non è stata prospettata alcuna questione di competenza e in relazione alle quali le richieste istruttorie avanzate dalle parti appaiono irrilevanti ai fini del decidere.

## **II. DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2011-MARZO 2013.**

La domanda è fondata.

La stipula del contratto di associazione tra il F.F. e la SIF risulta provata alla luce della domanda di ammissione formulata per iscritto dall'opponente (doc. A allegato alla memoria *ex* art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. dell'associazione opposta) e del verbale dell'assemblea del 4.3.2010 in cui il consiglio della SIF deliberava di accettare come nuovo socio il predetto A. F.F.

D'altronde è lo stesso opponente che sia nel contratto di stallaggio concluso il 5.5.2009 (doc. C allegato alla memoria *ex* art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. dell'associazione opposta), sia nel contratto di stallaggio concluso il 1.1.2010 (doc. 1 fascicolo monitorio) si qualifica espressamente come "socio della SIF", sicché non può che concludersi per la sussistenza del detto rapporto di associazione.

Né vale a convincere del contrario l'allegazione di parte opponente (tardivamente formulata all'odierna udienza) in ordine ad un successivo venir meno del rapporto associativo dopo la scadenza del primo anno. Ed infatti il comportamento del F.F. - che ha mantenuto il proprio cavallo presso le stalle dell'associazione sportiva convenuta - non può che considerarsi espressione della volontà di mantenere la qualità di associato, atteso che solo gli associati potevano concludere contratti di stallaggio con la SIF.

E dunque vincolante per l'opponente la clausola dell'art. 11 dello statuto (doc. 4 allegato alla memoria *ex* art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. dell'associazione opposta) che obbliga gli associati al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Poiché non vi è contestazione circa la misura della detta quota, l'opponente va certamente condannato al pagamento della somma di € 200,00 per l'anno 2012 e di € 250,00 per l'anno 2013, quale risulta dalle fatture di cui al documento 5 del fascicolo monitorio.

## **III. DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE E DI MASCALCIA.**

Come già innanzi anticipato, la presente domanda deve ritenersi proposta ai sensi dell'art. 2031 c.c., atteso che la SIF non invoca alcuna fonte negoziale dell'attività prestata in favore del cavallo T. (cure veterinarie e mascalcia), ma si limita ad allegare che tali attività erano necessarie al mantenimento del cavallo e che furono compiute da essa associazione, nel disinteresse del proprietario F.F.

La domanda è fondata.

Non vi è dubbio che ricorrono nel caso di specie i requisiti che l'art. 2031 c.c. richiede per l'insorgenza dell'obbligazione legale di rimborso delle spese sostenute, ossia l'alienità dell'affare, l'*utiliter coeptum*, l'*absentia domini*.

E innanzitutto incontestato - essendosi l'opponente in proposito difeso solo negando di aver mai richiesto o autorizzato tali prestazioni (cfr. pag. 12 atto di citazione) - che la SIF ha sostenuto spese per cure veterinarie e di mascalcia in relazione al cavallo T., di proprietà dell'opponente, sicché non vi è alcun dubbio circa l'alienità dell'affare gestito.

Parimenti certa è l'utilità dell'inizio della gestione, potendo ragionevolmente presumersi che la mancata somministrazione delle cure veterinarie periodiche e di profilassi (si fa in particolare riferimento alla somministrazione di vermifughi ed alla sottoposizione al *test* di *Coggins*, obbligatorio per legge) e la mancata ferratura del cavallo avrebbe compromesso la salute dell'animale, con conseguente depauperamento del patrimonio del F.F. cui esso apparteneva.

Infine con riguardo al requisito della *absentia* e non *prohibitio domini* - da intendersi come non opposizione e mancato divieto espresso all'attività di gestione - è sufficiente osservare come sia pacifico che il F.F. dal 2012 omise ogni attività di cura del cavallo T., che lasciò ricoverato presso la scuderia dell'associazione SIF, disinteressandosene completamente.

L'inerzia dell'interessato, unita alla sua lontananza fisica (il F.F. è residente a Roma, mentre il cavallo si trovava ricoverato in F.) conducono a ritenere sussistente quella situazione di impossibilità, almeno temporanea, di provvedere alla cura dell'affare che legittima l'intervento spontaneo del gestore (la SIF).

Conclusivamente A. F.F. va condannato al rimborso, in favore della SIF, della somma di € 1.265,66 (così quantificata nella documentazione allegata al ricorso monitorio e non oggetto di contestazione) spesa dall'associazione per la mascalcia e la cura veterinaria del cavallo T., con gli interessi dal giorno in cui le spese sono state fatte (art. 2031 cc).

#### **IV. DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DALL'INDEBITO UTILIZZO DEL CAVALLO T. DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA (PROPOSTA IN VIA RICONVENZIONALE DAL F.F.).**

La domanda è, prima ancora che infondata, nulla per assoluta indeterminatezza, non avendo l'opponente neppure allegato in che cosa sarebbe consistita la condotta illecita dell'opposta e come essa avrebbe cagionato la lesione della zampa del cavallo.

La carenza di allegazione si è, necessariamente, riverberata sul piano probatorio, lasciando del tutto sfornita di prova l'azione aquiliana proposta in via riconvenzionale da A. F.F., che va pertanto respinta.

#### **V. DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 8.060,00 E DELLA SOMMA DI € 2.500,00 AVANZATA IN VIA RICONVENZIONALE DAL F.F. NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA.**

Afferma l'opponente nell'atto di citazione di avere versato la somma di € 8.060,00 a R.C. per l'acquisto di un cavallo, poi non perfezionatosi; afferma altresì di aver versato a U.C. la somma di € 2.500,00 per l'acquisto del diritto di comproprietà sul cavallo O., poi trasferito ad altro maneggio e da lui non più utilizzato; di entrambe le somme chiede la restituzione alla SIF.

La domanda di restituzione va rigettata, atteso il palese difetto di legittimazione passiva dell'associazione che - secondo le stesse allegazioni dell'opponente - non ha mai ricevuto le somme di cui questi chiede la restituzione, né ha mai stipulato con il F.F. (o trattato la stipula di) contratti di acquisto di cavalli.

Nei rapporti tra l'opponente e l'associazione opposta, atteso l'esito della lite (valutata la fondatezza della questione di incompetenza e la revoca del decreto ingiuntivo e la soccombenza del F.F. sulle domande riconvenzionali), le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per la

metà e vanno poste a carico dell'opponente, mentre per la residua metà vanno compensate tra le dette parti.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese tra A. F.F. e N.C.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara la nullità della chiamata in giudizio, non autorizzata, di U.C., che pertanto estromette dal presente procedimento;
- 2) Condanna A. F.F., al pagamento, in favore di U.C., delle spese di lite, che liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del nuovo d.m. n. 55 del 2014, oltre accessori di legge;
- 3) Condanna A. F.F. al pagamento, in favore dell'associazione S.I.F. ed a titolo di quote associative per gli anni 2012 e 2013, della somma di € 450,00 oltre interessi dalla data della notifica del decreto ingiuntivo;
- 4) Condanna A. F.F. al pagamento, in favore dell'associazione S.I.F. ed a titolo di rimborso, della somma di € 1.265,66, con gli interessi legali dal giorno in cui le spese sono state fatte;
- 5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da A. F.F. nei confronti dell'associazione S.I.F.;
- 6) Rigetta la domanda di restituzione delle somme di € 8.060,00 e di € 2.500,00 avanzata in via riconvenzionale da A. F.F. nei confronti dell'associazione S.I. F.;
- 7) Liquidava le spese processuali in favore dell'associazione opposta in complessivi € 4.835,00 (di cui nulla per esborsi), oltre accessori di legge, e condanna l'opponente A. F.F. al rimborso della metà delle suddette spese, compensando tra le parti la restante metà;
- 8) Dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale di Perugia rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo dello stallaggio proposta dall'associazione S.I.F. nei confronti di A. F.F. ed alla domanda di regresso proposta da quest'ultimo nei confronti di N.C., essendo competente il tribunale di Roma e, per l'effetto;
- 9) Dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. (...)/2013 emesso dal tribunale di Perugia, sez. distaccata di Foligno, in data 17.5.2013;
- 10) Assegna alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della predetta causa davanti al Tribunale di Roma;
- 11) Compensa le spese di lite tra A. F.F. e N.C.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Perugia, 4 maggio 2016

Il Giudice